

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2745

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1991

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste italiano ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione cecoslovacco mira, nel più ampio quadro dello sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi, ad una migliore utilizzazione delle opportunità di collaborazione esistenti nel campo agricolo (preambolo).

L'articolo 1 di tale accordo fornisce un vasto ed articolato elenco delle aree priori-

tarie di detta cooperazione, che si realizzerà nelle forme previste dall'articolo 2 (inter-scambio di esperti, tirocini, progetti comuni, eccetera). È prevista inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro, che si riunirà di regola una volta all'anno, al fine di sviluppare e realizzare la collaborazione prevista dall'accordo (articolo 3).

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, ogni Parte, salvo diversa convenzione, sosterrà le spese ad essa inerenti derivanti dall'attuazione dell'accordo (articolo 4).

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri derivanti dalla ratifica dell'accordo in questione si riferiscono all'interscambio di esperti per soggiorni di studio (articolo 2, lettera *a*) ed al funzionamento del gruppo di lavoro (articolo 3).

Infatti, le spese relative ai tirocini presso aziende agricole ed alimentari (articolo 2, lettera *b*) saranno sostenute, su base di reciprocità, dalle stesse aziende ospitanti, mentre le attività indicate alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del medesimo articolo 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto già svolte nell'ambito dei compiti istituzionali dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Gli oneri da quantificare, quindi, si riferiscono, secondo quanto previsto all'articolo 4, alle spese di viaggio degli esperti italiani in Cecoslovacchia e di soggiorno degli esperti cecoslovacchi in Italia, nonché alle spese per gli spostamenti nel territorio nazionale necessari per i soggiorni di studio.

Considerando che lo scambio di esperti è previsto in otto unità per la durata di quindici giorni all'anno, la relativa spesa è così quantificata:

spese di viaggio di 8 esperti italiani in Cecoslovacchia (viaggio aereo Roma-Praga-Roma (lire 719.600 × 8)	L. 5.756.800
spese di soggiorno in Italia per 8 esperti cecoslovacchi per 15 giorni (lire 100.000 × 8 × 15)	» 12.000.000
spese di pernottamento in Italia di 8 esperti cecoslovacchi (lire 100.000 × 8 × 15)	» 12.000.000
spese per 2 spostamenti sul territorio nazionale per soggiorni di studio di 8 esperti cecoslovacchi (costo del biglietto ferroviario di 1 ^a classe per una percorrenza media Roma-Milano-Roma (lire 150.000 × 8 × 2)	» 2.400.000
	<hr/>
Totale ...	L. 32.156.800

Quanto al funzionamento del gruppo di lavoro (articolo 3), le relative spese sono quantificate nelle ipotesi che i partecipanti italiani a detto gruppo saranno cinque unità, a livello dirigenziale, e che la durata dei lavori sarà di sette giorni l'anno.

Esse sono così quantificate:

costo del biglietto aereo Roma-Parigi-Roma (lire 719.600 × 5)	L. 3.598.000
diaria giornaliera (lire 150.000; ridotta di 1/3 = lire 100.000 × 5 × 7)	» 3.500.000
spese di pernottamento (lire 150.000 × 5 × 7) ...	» 5.250.000
	<hr/>
Totale ...	L. 12.348.000

In conclusione, l'onere complessivo annuo è previsto in lire 44.504.800.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
SCIENTIFICA, TECNICA ED ECONOMICA
FRA IL
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
MINISTERO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste della Repubblica italiana ed il Ministero Federale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Repubblica Socialista cecoslovacca, constatato che nelle economie dei due Paesi vi sono concrete possibilità di cooperazione per la migliore utilizzazione degli spazi esistenti in campo agricolo, hanno espresso la loro intenzione di intensificare, con reciproco interesse, la collaborazione scientifica, tecnica ed economica in detto settore e hanno concluso il presente Accordo.

Articolo 1

Aree prioritarie di cooperazione

Le Parti concentreranno la loro collaborazione prioritariamente nei seguenti settori:

- a) installazione di linee tecnologiche per l'industria mangimistica e relativa assistenza tecnica;
- b) produzione agricola, in particolare coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di cereali, piante oleaginose, piante aromatiche e medicinali, tabacco, miele, frutta ed ortaggi;
- c) pianificazione agricola, sistemi di informazione ed informatica applicata nel complesso agricolo-industriale;
- d) settore della biotecnologia applicata nella produzione agricola e nel complesso agro-industriale;
- e) settore delle cooperative (associazioni di produttori e cooperative agricole);

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) meccanizzazione agricola;
- g) settore agro-industriale, in particolare la produzione di concimi, di prodotti veterinari e di mezzi per la protezione delle piante;
- h) produzione di macchinari per l'industria alimentare e per l'imballaggio nonché sviluppo tecnologico, in particolare nei settori lattiero, caseario, della panificazione e della conservazione;
- i) applicazione delle regolamentazioni veterinarie e fitosanitarie per l'esportazione, l'importazione ed il transito di prodotti agricoli e alimentari;
- l) standards di qualità dei prodotti agricoli.

Articolo 2

La collaborazione sarà realizzata nei seguenti modi:

- a) interscambio di esperti per soggiorni di studio;
- b) tirocinii presso aziende agricole e alimentari in entrambi i Paesi;
- c) progetti comuni di natura tecnico-scientifica;
- d) scambi di informazioni scientifiche e tecniche e di materiali biologici per scopi di ricerca e verifica;
- e) elaborazione ed esecuzione di programmi di sviluppo economico nel settore agricolo ed alimentare;
- f) informazioni sulle nuove regolamentazioni giuridiche nei settori agricolo ed alimentare.

Le modalità concrete di collaborazione nei settori sopra indicati potranno essere definite con accordi particolari.

Articolo 3

Gruppo di lavoro

Al fine di sviluppare e realizzare la collaborazione prevista dal presente Accordo, le Parti istituiscono un Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati in numero eguale da entrambe le Parti. Esso si riunirà di regola una volta l'anno, ad anni alterni in ciascuno dei due Paesi.

Il Gruppo di lavoro crea le condizioni per la realizzazione del presente Accordo; in particolare, esso elabora proposte di programmi e progetti di cooperazione, organizza soggiorni di esperti e praticanti, aiuta e coordina l'istaurazione di rapporti diretti tra istituzioni di ricerca scientifica e organismi economici. Il Gruppo di lavoro vigila sull'applicazione del presente Accordo, valuta le attività

realizzate ed elabora le proposte e raccomandazioni formulate dalle Parti.

Articolo 4

Finanziamenti

Ciascuna delle Parti sosterrà le spese ad essa inerenti derivanti dall'attuazione del presente Accordo, salvo diversa convenzione.

Per lo scambio di esperti, su base di reciprocità, la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno, mentre la Parte ospitante sosterrà, sulla base della normativa vigente, le spese di alloggio e vitto dell'esperto, nonché le spese per gli spostamenti nel proprio territorio necessarie per il soggiorni di studio.

Nel caso di eventuali scambi di tirocinanti, le modalità inerenti alle spese di soggiorno nel Paese ospitante saranno esaminate dal Gruppo di lavoro di cui all'Art. 3.

Articolo 5

Conclusioni

Il presente Accordo potrà essere modificato o completato con l'intesa delle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà comunicare per iscritto, con almeno sei mesi di preavviso, la decadenza del presente Accordo.

La decadenza non pregiudicherà le attività in corso a tale data e le Parti disporranno quanto necessario per il completamento di una qualsiasi di dette attività.

L'Accordo entrerà in vigore il giorno della notifica dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure costituzionali ed avrà la durata di cinque anni. La sua validità si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno se una delle Parti non comunicherà per iscritto la decadenza del presente Accordo.

Fatto a Praga il 30 gennaio 1988, in due esemplari in lingua italiana e ceca, entrambi i testi facenti fede.

Il Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste
della
Repubblica Italiana

Filippo M. Pandolfi

(Filippo Maria Pandolfi)

Il Ministro Federale
dell'Agricoltura e dell'Alimentazione
della
Repubblica Socialista Cecoslovacca

Miroslav Toman

(Miroslav Toman)

per copia conforme

[Handwritten signature]

